

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI
LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA
(CLASSE L 9)**

Approvato dal Consiglio di Corso di Laurea il 17/11/2016 (verbale n. 114)

Approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 21/12/2016

Approvato dal Senato Accademico il 31/01/2018

Emanato con DR n. 201 del 7/02/2018

SOMMARIO

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA	3
ART. 3 - ATTIVITÀ FORMATIVE	3
ART. 4 - CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE E DURATA DEL CORSO	4
ART. 5 - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA E VERIFICA DELL'ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE	5
ART. 6 - OBBLIGHI FORMATIVI E ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI	5
ART. 7 - OPZIONE PER IL PASSAGGIO DAI VECCHI ORDINAMENTI DIDATTICI AL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO	5
ART. 8 - PROSECUZIONE E CONCLUSIONE DEGLI STUDI SECONDO GLI ORDINAMENTI DIDATTICI PREVIGENTI	6
ART. 9 - PIANI DI STUDIO	6
ART. 10 - PROPEDEUTICITÀ	6
ART. 11 - MODALITÀ DEI PASSAGGI AL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI	7
ART. 12 - ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO	7
ART. 13 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE	8
ART. 14 - VERIFICHE DEL PROFITTO	8
ART. 15 - COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DEL PROFITTO	9
ART. 16 - ORIENTAMENTO E TUTORATO	10
ART. 17 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE: VISITE TECNICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10
ART. 18 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE: I TIROCINI DIDATTICI E I PROGETTI INTERDISCIPLINARI	10
ART. 19 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE: MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE ALL'ESTERO	11
ART. 20 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE	12
ART. 21 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NON A TEMPO PIENO	13
ART. 22 - STUDENTI REGOLARMENTE IN CORSO, NON REGOLARMENTE IN CORSO E FUORI CORSO	14
ART. 23 - RINUNCIA AGLI STUDI E DECADENZA	14
ART. 24 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI FREQUENZA	15
ART. 25 - AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE PERIODICA, ACCREDITAMENTO	15
ALLEGATO A: QUADRO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	16
ALLEGATO B: SCHEDE INSEGNAMENTI E PROPEDEUTICITÀ	18
ALLEGATO C: TABELLE DI CONVERSIONE	18
ALLEGATO D: MANIFESTO DEGLI STUDI PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NON A TEMPO PIENO	21

ART. 1 - PREMESSA

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio Unificato del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (nel seguito Consiglio), istituito presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (nel seguito Dipartimento), in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, ed all'art. 13 del Regolamento Didattico di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale n. 1986 del 30/09/2013 e successive modificazioni) e nel rispetto della libertà di insegnamento.
2. Il presente regolamento è costituito da una "Parte Generale" e da una "Parte Speciale". La "Parte Generale" disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. La "Parte Speciale" è costituita dagli Allegati.

ART. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

1. Obiettivo del Corso di Laurea è di formare un tecnico, con preparazione universitaria, in grado di svolgere mansioni notevolmente diversificate e capace di sviluppare progetti e di gestire processi industriali consolidati per i quali non sia richiesto lo sviluppo di tecniche complesse e innovative. A tale scopo, il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica propone un'offerta didattica atta a garantire una solida preparazione di base, scientifica e tecnico applicativa, che consente un agevole approfondimento delle conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale. L'ingegnere meccanico, dovendo occuparsi del progetto, del processo di fabbricazione dei prodotti e del loro utilizzo, sia isolatamente sia in un impianto, dei mezzi per azionarli e dei relativi servizi, dovrà possedere un'approfondita preparazione tecnica: nella costruzione delle macchine, in relazione al loro funzionamento e alla resistenza degli organi dei componenti; nella trasformazione di energia nelle macchine stesse; nei materiali da impiegare nelle costruzioni; nella fluidodinamica; nelle lavorazioni necessarie; nel disegno, quale elemento indispensabile alla progettazione; nei mezzi e servizi relativi al funzionamento; nel controllo delle dimensioni e delle prestazioni. Egli potrà condurre la progettazione esecutiva di prodotto e di processo, lo sviluppo di prodotti, l'installazione e il collaudo di macchine e di sistemi di non elevata complessità, la manutenzione e la gestione di reparti produttivi, nonché potrà svolgere attività di controllo, verifica ed assistenza tecnica. Le competenze acquisite, durante il percorso di studio, permetteranno al laureato di svolgere le sue mansioni principalmente nell'ambito dell'industria meccanica, ma anche nei settori più vasti dell'ingegneria industriale, delle società di servizi e degli enti pubblici.
2. I laureati in Ingegneria Meccanica potranno accedere al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica con integrale riconoscimento dei crediti acquisiti.

ART. 3 - ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.
2. Le attività formative costituenti il curriculum descritto nell'Articolo precedente e che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi (**Allegato A: Quadro delle Attività Formative**) consistono in:
 - corsi di insegnamento;
 - prova finale.Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:
 - corsi integrativi;
 - visite tecniche e viaggi di istruzione;
 - periodi di studio all'estero;
 - attività di progettazione interdisciplinare;
 - attività di tirocinio.
3. I corsi di insegnamento si sviluppano in due semestri, l'attività didattica frontale per ciascun semestre si può svolgere in 12, 13 o 14 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti del Dipartimento ovvero,

in mancanza, da docenti individuati secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo sul conferimento degli incarichi di insegnamento. In presenza di particolari esigenze didattiche, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri; in questo caso esso si articolerà in moduli ciascuno dei quali non si estenderà al di là di un semestre.

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono, di norma, impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana.
5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente ad argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento. Ciascun modulo è affidato ad un unico titolare che ne avrà la responsabilità didattica.
6. Il Consiglio Unificato può proporre al Consiglio di Dipartimento lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.
7. Il Consiglio può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Dipartimento che eroga l'insegnamento, ovvero del Consiglio di Corso ove costituito, cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio di Corso, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritte nelle Schede degli Insegnamenti riportate nell'**Allegato B (Schede Insegnamenti e Propedeuticità)** che fa parte integrante del presente Regolamento.

ART. 4 - CREDITI FORMATIVI DA ACQUISIRE E DURATA DEL CORSO

1. Per credito formativo universitario si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea.
2. Al credito corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento degli insegnamenti o di altre attività didattiche formative, si assume che **1 ora di lezione corrisponde a 3 ore** di impegno dello studente, **1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore** di impegno dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio sulla base della natura specifica dell'attività.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
6. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio, può riconoscere come crediti formativi universitari, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento dei crediti avverrà nel rispetto della coerenza con il percorso formativo.
7. Agli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica non verranno comunque riconosciuti più di 12 crediti. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
8. Solo le attività formative di tipo universitario con una votazione espressa in trentesimi, ancorché erogate in convenzione, salvo quanto diversamente previsto dai regolamenti di Ateneo, possono essere riconosciute come equipollenti a lezioni o seminari delle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative. Nella tipologia delle altre attività possono essere riconosciute tutte le altre conoscenze e abilità. I rapporti tra le parti per l'attuazione di tali attività formative sono regolati con atti di

convenzione. La partecipazione dell'Università alle attività di cui al presente comma è deliberata dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il Consiglio di Corso di Studio.

9. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è riportata nel Quadro Generale delle attività formative allegato al presente Regolamento (**Allegato A**), di cui costituisce parte integrante.
10. Per conseguire la Laurea in Ingegneria Meccanica lo studente deve acquisire 180 crediti formativi, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria della lingua inglese.
11. La durata normale del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica è di tre anni, riducibili nel caso di riconoscimento di crediti ottenuti prima dell'ammissione.

ART. 5 - AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA E VERIFICA DELL'ADEGUATA PREPARAZIONE INIZIALE

1. Possono essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale/quinquennale o quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente in materia.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica si richiedono capacità di comprensione verbale e di sintesi di un testo scritto, capacità logiche, attitudine ad un approccio metodologico e conoscenze scientifiche di base di matematica e scienze.
3. La verifica della preparazione iniziale è obbligatoria ai fini dell'iscrizione, e consiste in un test di ammissione progettato a livello nazionale per i Corsi di Laurea in Ingegneria. Il test potrà essere erogato in più sessioni nell'arco dei mesi precedenti l'immatricolazione, in modalità cartacea o informatizzata. I contenuti, la data e le modalità di svolgimento del test sono definiti annualmente dal bando di ammissione.

ART. 6 - OBBLIGHI FORMATIVI E ISCRIZIONI AD ANNI SUCCESSIVI

1. Il bando di ammissione definisce i criteri per la determinazione degli obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare nel primo anno di corso, nonché tempi e modalità per la loro estinzione. In ogni caso gli obblighi formativi aggiuntivi si intendono assolti con il superamento di un esame dell'area di matematica (MAT/02-09) del primo anno.
2. Gli studenti che non estinguono il loro obbligo formativo aggiuntivo entro il primo anno, non potranno sostenere alcun esame del secondo e del terzo anno e saranno oggetto di specifiche attività di tutorato come riportato nell'art. 16 del presente Regolamento. Gli uffici didattici del dipartimento all'inizio di ogni anno accademico successivo al primo effettuano le necessarie verifiche sulla carriera degli studenti interessati al fine di consentire o meno la regolare ripresa del percorso formativo.
3. Gli studenti che, pur in mancanza di obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare, non acquisiscono almeno 6 crediti al termine del primo anno, non potranno sostenere alcun esame relativo al secondo e al terzo anno di corso e saranno oggetto di specifiche attività di tutorato come riportato nell'art. 16 del presente Regolamento. Gli uffici didattici del dipartimento all'inizio di ogni anno accademico successivo al primo effettuano le necessarie verifiche sulla carriera degli studenti interessati al fine di consentire o meno la regolare ripresa del percorso formativo.

ART. 7 - OPZIONE PER IL PASSAGGIO DAI VECCHI ORDINAMENTI DIDATTICI AL NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dei precedenti ordinamenti che intendano passare al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio.
2. La domanda intesa a ottenere il passaggio dal Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dei precedenti ordinamenti didattici al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica previsto dal nuovo ordinamento didattico, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web www.unical.it/servizididattici dell'U.O.C. Servizi Didattici e Formazione Post Laurea e indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e presentata agli uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.

3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.
4. La tabella di conversione di ciascun insegnamento o altra attività formativa viene allegata al presente Regolamento (**Allegato C: Tabelle di Conversione**), di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio può richiedere colloqui integrativi per esami già superati qualora non riscontri un'adeguata corrispondenza tra i programmi.
5. Eventuali crediti in esubero nel passaggio al nuovo ordinamento potranno, in tutto o in parte, essere riconosciuti successivamente nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, sulla base di apposite delibere del Consiglio.

ART. 8 - PROSECUZIONE E CONCLUSIONE DEGLI STUDI SECONDO GLI ORDINAMENTI DIDATTICI PREVIGENTI

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici.

ART. 9 - PIANI DI STUDIO

1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio ufficiale del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica.
2. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per gli anni successivi e quelle inserite negli anni precedenti i cui crediti non siano stati ancora acquisiti. I piani di studio individuali devono essere presentanti entro il 31 ottobre. Essi vengono sottoposti all'approvazione da parte del Consiglio che delibera in merito entro il 30 novembre successivo.
3. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.
4. Gli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sono obbligati a seguire i manifesti degli studi ufficiali previsti per il loro anno di immatricolazione riportati nell'**Allegato A**.
5. Agli studenti del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica che abbiano già acquisito entro il 1° ottobre almeno 140 CFU è consentito l'inserimento di insegnamenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica o della Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica nel piano di studio della Laurea Triennale. Tali insegnamenti si configurano come insegnamenti aggiuntivi non curriculari, non obbligatori per il conseguimento del titolo di primo livello, e il cui voto non viene contabilizzato nella determinazione del voto finale di laurea. Lo studente, che si prenota per sostenere un esame aggiuntivo, si assume la piena responsabilità del possesso dei requisiti richiesti. Essi saranno poi riconosciuti nella carriera della Laurea Magistrale previa richiesta dello studente. L'inserimento degli insegnamenti nel piano di studio deve essere effettuato mediante richiesta al Consiglio. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio, il piano di studi della Laurea Triennale sarà integrato con gli insegnamenti aggiuntivi.

ART. 10 - PROPEDEUTICITÀ

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sono riportate nelle schede degli insegnamenti richiamate nell'**Allegato B**. Eventuali modifiche delle propedeuticità sono deliberate dal Consiglio di Corso, previo parere del Consiglio di Dipartimento, sentito il Docente titolare o incaricato, nonché i docenti del settore scientifico disciplinare a cui il corso afferisce, e sono riportate nelle medesime schede degli insegnamenti.

ART. 11 - MODALITÀ DEI PASSAGGI AL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA E TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi. La valutazione si baserà sulla congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea e sulla corrispondenza dei relativi carichi didattici (avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'**Articolo 5** del presente Regolamento). Il Consiglio assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato e nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe L-9, il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
2. Il Consiglio verifica, altresì, la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'art. 22 del presente regolamento.
3. Alla domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica da altro Ateneo, deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
4. La domanda intesa ad ottenere il passaggio da Corsi di Laurea dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica da altro Ateneo, nel limite dei posti disponibili, deve essere compilata sul sito web www.unical.it/servizididattci dell'U.O.C. Servizi Didattici e Formazione Post Laurea e indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e presentata agli Uffici Didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio/trasferimento e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.
6. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al successivo art. 12.

ART. 12 - ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DI STUDENTI GIÀ IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica ed il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.
2. Alla domanda deve essere allegata autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web www.unical.it/servizididattci dell'U.O.C. Servizi Didattici e Formazione Post Laurea e indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e presentata agli Uffici Didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
4. Il Consiglio delibera, nel limite dei posti disponibili, circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio la valutazione dell'avvenuto accertamento di un'adeguata preparazione iniziale di cui all'**Articolo 5** del presente Regolamento

5. Nel caso di presentazione di un numero di richieste superiore al numero dei posti disponibili, il Consiglio provvederà a redigere una graduatoria di merito. La graduatoria sarà stilata sulla base dei crediti riconosciuti e comprenderà anche gli studenti di cui al precedente art. 11.

ART. 13 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

1. I crediti degli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Laurea del Dipartimento relativi alla conoscenza della Lingua dell'U.E. diversa dall'italiano sono acquisiti di norma con il superamento del PET (Preliminary English Test- Università di Cambridge). Sono riconosciute altre certificazioni che dimostrino il possesso del livello B1 nelle quattro abilità (listening, speaking, reading, writing), così come stabilito dal Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, altresì, altre modalità di riconoscimento dei crediti della lingua inglese.

ART. 14 - VERIFICHE DEL PROFITTO

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o altre modalità di verifica previste nel presente regolamento.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti).
4. Per i corsi di insegnamento sono previste ogni anno almeno una sessione per le attività di verifica del profitto al termine del periodo didattico in cui l'insegnamento è tenuto e altre due sessioni comprese tra la conclusione di quella relativa all'ultimo periodo dell'anno accademico e l'inizio del primo periodo dell'anno accademico successivo.
5. Per i corsi di insegnamento la prova di accertamento del profitto può essere in forma scritta, in forma orale e in forma scritta e orale. Il superamento dell'accertamento del profitto in una di tali forme può essere requisito per l'ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. E' possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta multipla, anche informatizzate, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto.
6. Possono essere considerati in sede di esame gli elementi acquisiti nel corso di esercitazioni, attività di laboratorio e seminari svolti durante i corsi di insegnamento, anche se valutati dal solo responsabile di tali attività formative, purché incaricato dal docente del corso.
7. Qualora sia prevista una votazione, l'accertamento del profitto si conclude con un giudizio di approvazione espresso in trentesimi. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a diciotto trentesimi. La votazione di trenta trentesimi può essere accompagnata, a giudizio unanime della Commissione esaminatrice, dalla lode.
8. La registrazione degli esami di profitto avviene esclusivamente con l'utilizzo di strumenti informatici, attraverso la firma digitale. Il sistema cartaceo può essere adottato solo ove previsto dall'art. 49 del Regolamento Didattico di Ateneo.
9. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
10. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.
11. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'accertamento dell'obbligo di frequenza, ai sensi dell'Art. 24 del presente Regolamento.
12. Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione sono stabiliti dal Dipartimento per un totale di almeno cinque appelli aperti a tutti e di almeno due appelli straordinari per studenti fuori corso (senza restrizione di crediti formativi universitari), il cui calendario è fissato entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. La distanza tra la data di un appello e l'altro, di un generico corso, deve avere una finestra temporale di almeno due settimane. Le date degli appelli dello stesso periodo (semestre e anno di corso) non possono essere in alcun modo sovrapposte.
13. Nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre si tengono due appelli. Alla fine del secondo semestre si tengono tre appelli di cui il 3° nel mese di settembre. Le finestre sono definite annualmente nel Calendario Accademico.

14. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
15. In ciascuna sessione, lo studente in regola con l'iscrizione e le tasse relative può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutte le prove di accertamento del profitto delle attività formative di cui possiede l'attestazione di frequenza e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
16. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
17. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare comunque il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
18. Le modalità dell'accertamento del profitto relative ad ogni insegnamento e ad ogni altra forma di attività didattica sono riportate nelle schede degli insegnamenti di cui all'**Allegato B**.
19. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento, che dovrà essere in ogni caso positivo. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, in tutti gli appelli d'esame previsti dal calendario degli esami.
20. La responsabilità della pubblicizzazione dei calendari delle prove per la valutazione del profitto nei tempi e secondo le modalità previste dal presente regolamento è del Direttore del Dipartimento.

ART. 15 - COMMISSIONI PER L'ACCERTAMENTO DEL PROFITTO

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Coordinatore del Consiglio e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più moduli di cui sono titolari docenti diversi, la valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Coordinatore del Consiglio, che sarà di norma il docente di ruolo con maggiore anzianità accademica.
4. Nel caso di corsi di insegnamento o di moduli di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio dello stesso Dipartimento - sdoppiati o aventi la medesima denominazione ed offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Coordinatore del Consiglio, di norma è il professore di ruolo con maggiore anzianità accademica.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di uno stesso Dipartimento spetta al Direttore del Dipartimento.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine. Possono altresì fare parte delle Commissioni esercitatori titolari di crediti di insegnamento e cultori della materia
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Coordinatore del Consiglio la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, ricercatore confermato di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.
9. Il Presidente fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.
10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Coordinatore del Consiglio provvede alla nomina di un sostituto.
11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.
12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale, qualora siano anche basate sull'esito di eventuali prove intermedie sostenute e/o sui risultati relativi ad eventuali attività di seminario, esercitazioni e lavori di gruppo svolti durante il corso, devono essere comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 16 - ORIENTAMENTO E TUTORATO

1. Il Consiglio nomina annualmente uno o più delegati all'orientamento, che hanno il compito di predisporre il materiale informativo sul Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica, curarne la diffusione negli Istituti secondari e tra le matricole, partecipare alle attività coordinate a livello di Dipartimento e di Ateneo.
2. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare ed assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
3. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del Consiglio, che può delegare tale compito ad un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo ed i ricercatori membri del Consiglio.
4. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:
 - a) quelle relative all'“accoglienza”, cioè al sostegno dello studente immatricolato nei primi mesi della sua esperienza universitaria;
 - b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto;
 - c) i corsi intensivi;
 - d) le attività per l'inserimento nel mondo del lavoro.

In particolare, per quanto riguarda *i corsi intensivi*, il Consiglio può attivare *corsi intensivi* di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche ed in orari serali.

Per quanto concerne *l'attività didattica di sostegno*, essa ha l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo ed i ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca. L'attribuzione è realizzata dal Coordinatore del Consiglio garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo ed i ricercatori. Sono esentati da tale attività il Coordinatore del Consiglio e il Direttore del Dipartimento. Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

5. Le attività di tutorato sono estese anche agli studenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 17 - ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE: VISITE TECNICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio Unificato, può autorizzare visite tecniche o viaggi di istruzione a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo nei limiti delle disponibilità finanziarie.
2. Il docente interessato presenta al Consiglio apposita richiesta indicando il numero di studenti, i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento ed alloggio e verificando che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 18 - ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE: I TIROCINI DIDATTICI E I PROGETTI INTERDISCIPLINARI

1. Sono da considerarsi attività didattiche integrative:
 - a) i “tirocini didattici universitari” presso enti pubblici o privati, aziende, studi professionali, imprese e industrie con cui l'Università della Calabria abbia stipulato apposita convenzione;
 - b) i “progetti interdisciplinari”, progetti in cui confluiscono conoscenze e competenze acquisite in vari settori scientifico-disciplinari o in un'area disciplinare del Corso di Laurea, sotto la supervisione e l'assistenza di uno o più docenti, all'uopo designati dal Consiglio.
2. Per accedere alle attività didattiche integrative di cui al comma 1, lo studente deve aver già acquisito almeno 90 crediti; egli può accedere a tale attività a partire dal terzo anno di corso, e successivamente in qualunque momento ne faccia richiesta.

3. Il tirocinio è assegnato, allo studente che ne fa richiesta secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività di Tirocinio Didattico Universitario del Dipartimento.
4. A conclusione del tirocinio lo studente, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Attività di Tirocinio Didattico Universitario del Dipartimento, presenta alla commissione Stage del Dipartimento una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. Sulla base di tale documentazione la commissione può attribuire i relativi crediti che non potranno comunque essere superiori a 12.
5. Il progetto interdisciplinare è assegnato, allo studente che ne fa richiesta, dal Coordinatore del Consiglio. La richiesta deve essere inoltrata su apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento. L'attività assegnata deve svolgersi sotto la supervisione di un Tutor Accademico designato dal Consiglio.
6. A conclusione del progetto interdisciplinare lo studente presenta al Coordinatore del Consiglio (o al suo delegato) una relazione che descrive nel dettaglio le attività svolte durante il periodo. A tale relazione va allegata la valutazione sulle attività, espressa dal Tutor Accademico. Sulla base di tale documentazione il Coordinatore del Consiglio attribuisce i relativi crediti che non potranno comunque essere superiori a 12.
7. Lo studente può presentare al Consiglio un'istanza di sostituzione dei crediti a scelta con le attività didattiche integrative oppure presentare un piano di studio individuale che preveda tali attività nell'ambito dei crediti a scelta o come crediti in sovrannumero.
8. L'attività di tirocinio e il progetto interdisciplinare devono essere espletati, di norma, in non meno di un mese. Ai fini della definizione del numero complessivo di giorni a disposizione dello studente per lo svolgimento del tirocinio, in funzione dei crediti assegnati, si stabilisce che 1 CFU equivale a 25 ore di impegno studente. Non potranno, comunque, essere acquisiti più di 6 CFU per mese di attività.
9. Progetti, studi, analisi, effettuati durante le attività integrative possono essere oggetto della relazione da presentare per la prova finale.

ART. 19 – ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE: MOBILITÀ DEGLI STUDENTI E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE ALL'ESTERO

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dall'Ufficio Speciale Erasmus di Ateneo, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.
3. Il Consiglio designa un Docente delegato a curare i rapporti con l'Ufficio Speciale Erasmus di Ateneo, a raccogliere e valutare le domande degli studenti. Il Consiglio stabilisce le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica.
4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti ed una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezione e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.
5. Il Consiglio, su proposta del docente delegato, delibera entro 45 giorni dal ricevimento della domanda su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, ed i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio deve inviare agli Uffici Didattici del Dipartimento apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
6. Per gli studenti in mobilità *Erasmus Traineeship*, il Consiglio di Corso di Studio può assegnare fino ad un massimo di 10 CFU, a seguito di valutazione positiva del periodo di mobilità. I CFU suddetti possono essere ripartiti in parte sui CFU delle attività a scelta dello studente, se non già utilizzati, e in parte sui CFU del lavoro di tesi di Laurea. L'entità delle assegnazioni dei CFU sarà valutata e deliberata caso per caso dal Consiglio di Corso di Studi. Il Consiglio di Dipartimento delibera i criteri per il

riconoscimento dei CFU conseguiti in *Erasmus Traineeship* e da assegnare tra i CFU a scelta dello studente.

7. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente e/o sulla base della documentazione e della certificazione fornita direttamente dall'Università ospitante, il Consiglio emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Nel caso di richiesta d'integrazione di esami sostenuti durante la mobilità *Erasmus Studio*, i CFU devono essere assegnati, a seguito di superamento dell'esame integrativo, per intero come CFU conseguiti in *Erasmus*.
8. Lo studente può presentare al Consiglio istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio esprime parere con urgenza.
9. La delibera del Consiglio ai fini del riconoscimento non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dal Consiglio di Dipartimento tabelle di equivalenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte.
10. Copia delle delibere del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità deve essere trasmessa all'Ufficio Speciale Erasmus e, per le mobilità non Erasmus, all'Ufficio Speciale Relazioni Internazionali.
11. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
12. I docenti del Corso di Studio che esaminano uno studente in mobilità di scambio (*incoming*) utilizzano le procedure previste per gli studenti dell'Università della Calabria di cui all'art. 49 del RDA.

ART. 20 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE

1. La prova finale consiste nella **stesura di un sintetico elaborato scritto** da svolgersi sotto la guida di un tutor accademico nonché nella **sua presentazione orale** da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. L'elaborato finale potrà riguardare la trattazione di un argomento del corso o la lettura ed interpretazione di un articolo scientifico o il lavoro svolto durante l'attività di tirocinio o per il progetto interdisciplinare.
2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.
4. Il voto finale con il quale è conferito il titolo di studio, espresso in centodecimi, è determinato, in caso di superamento della prova, attribuendo un incremento, variabile da 0 ad un massimo di 9 punti, alla media ponderata (espressa in 110-mi) dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica, ed attribuendo il valore numerico di 33 agli esami conseguiti con lode. I punti di incremento sono attribuiti come segue:
 - fino a un massimo di 5 sulla base della valutazione di merito della prova finale effettuata dalla commissione (di cui massimo 4 punti da assegnare su indicazione del tutor accademico)
 - 3 punti per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 3° anno dall'anno di prima immatricolazione,
 - 1 punto per chi sostiene la prova finale entro il 31 dicembre successivo alla conclusione del 4° anno dall'anno di prima immatricolazione,
 - 1 punto per gli studenti che, nell'ambito di programmi riconosciuti di formazione all'estero, abbiano superato almeno un esame curriculare e/o svolto la tesi.
5. Il punteggio finale viene arrotondato all'intero più vicino. La lode può essere attribuita se il punteggio finale è maggiore o uguale a 113 e la commissione è unanime nell'attribuzione.
6. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. Il Dipartimento, su proposta del Consiglio, può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di

studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali, eventualmente insieme con altri Corsi di Laurea.

7. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.
8. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale ne fa domanda agli Uffici Didattici del Dipartimento almeno 30 giorni prima.
9. L'elaborato finale, corredato dalla firma di almeno un tutor accademico, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. L'elaborato finale può essere presentato su supporto informatico, firmata dal tutor accademico e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.
10. Nella domanda lo studente indica il tutor accademico che lo assiste nella preparazione dell'elaborato finale ed è presente alla prova finale.
11. Il tutor accademico è membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente solo in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.
12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto ed una alla fine dell'anno solare.
13. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
14. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento su proposta del Consiglio. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori e/o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno due professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di uno o più insegnamenti a essi affidati dal Dipartimento di riferimento del Corso di Laurea.
15. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori anche se afferenti ad altro Dipartimento dell'Ateneo.
16. Di norma, Presidente di Commissione è il Coordinatore del Consiglio se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio. Per motivate ragioni di opportunità, il Coordinatore del Consiglio può proporre al Direttore del Dipartimento la nomina di un professore di ruolo quale Presidente della Commissione.
17. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.
18. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
19. Il Presidente della Commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 21 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NON A TEMPO PIENO

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno, di cui all'**Allegato D (Manifesto degli Studi per gli Studenti Impegnati non a Tempo Pieno)** del presente Regolamento. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per il Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.

4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente purché regolarmente in corso. Lo studente non a tempo pieno deve comunque soddisfare l'obbligo di frequenza dei corsi.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
 - la richiesta deve essere inoltrata agli Uffici Didattici del Dipartimento entro il 15 settembre;
 - il Consiglio valuta le istanze pervenute e delibera, in base al piano di studi ed ai crediti acquisiti dallo studente, entro il 30 settembre, l'accoglimento o meno della domanda e l'anno di iscrizione;
 - il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 22 - STUDENTI REGOLARMENTE IN CORSO, NON REGOLARMENTE IN CORSO E FUORI CORSO

1. Per essere iscritto regolarmente in corso al secondo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 36. Per essere iscritto regolarmente in corso al terzo anno lo studente impegnato a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 72.
2. Lo studente impegnato a tempo pieno che non soddisfa le condizioni di cui al comma precedente può:
 - a) iscriversi come studente impegnato non a tempo pieno, nel caso in cui abbia acquisito i crediti richiesti per l'ammissione in qualità di studente regolarmente in corso;
 - b) iscriversi in qualità di studente non regolarmente in corso.
3. Per essere iscritto regolarmente in corso al secondo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve aver acquisito entro la data di inizio dei corsi del secondo anno un numero di crediti pari a 18. Per essere iscritto regolarmente in corso al terzo anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del terzo anno un numero di crediti pari a 36. Per essere iscritto regolarmente in corso al quarto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quarto anno un numero di crediti pari a 54. Per essere iscritto regolarmente in corso al quinto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del quinto anno un numero di crediti pari a 72. Per essere iscritto regolarmente in corso al sesto anno lo studente impegnato non a tempo pieno deve avere acquisito entro la data di inizio dei corsi del sesto anno un numero di crediti pari a 90.
4. Viene considerato fuori corso lo studente che, pur avendo seguito il corso di studio per l'intera sua durata, non abbia acquisito entro il 31 dicembre immediatamente successivo alla fine dell'ultimo anno di iscrizione tutti i crediti richiesti per il conseguimento del titolo.
5. Gli studenti non regolarmente in corso e gli studenti fuori corso sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.
6. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti non regolarmente in corso possono frequentare le attività formative previste per l'anno di corso cui sono iscritti e sostenere le relative prove di accertamento del profitto.

ART. 23 - RINUNCIA AGLI STUDI E DECADENZA

1. La rinuncia agli studi si ottiene, previo accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti, compilando la relativa domanda sul sito web www.unical.it/servizididattici. Lo studente dovrà altresì presentare presso i competenti uffici dell'U.O.C. Servizi Didattici e formazione Post Laurea copia della domanda, unitamente al proprio libretto universitario.
2. Si decade automaticamente dalla qualità di studente se non si supera alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università, o non si conseguono almeno 60 crediti previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università. I periodi di sospensione, regolarmente richiesti con l'apposito modulo, non sono valutati ai fini del calcolo della decadenza. Gli studenti ancora iscritti ai Corsi di Laurea del vecchio ordinamento, precedente il D.M. n. 509/1999, decadono invece se non sostengono esami per otto anni consecutivi, a eccezione di chi, avendo superato tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi, debba solo sostenere l'esame finale di laurea.

3. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.
4. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web www.unical.it/servizididatci dell'U.O.C. Servizi Didattici e Formazione Post Laurea e indirizzata al Coordinatore del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica e presentata agli uffici didattici del Dipartimento tra il 1° agosto e il 10 settembre. Il Consiglio dovrà esprimersi entro il 30 settembre.
5. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

ART. 24 - DISPOSIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI FREQUENZA

1. La frequenza degli insegnamenti è obbligatoria. Il Consiglio prevede idonei sistemi di verifica della frequenza ai corsi.

ART. 25 - AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE PERIODICA, ACCREDITAMENTO

1. Il Corso di Studio, tramite il Gruppo di Gestione AQ, collabora con il Presidio di Qualità di Ateneo per tutte le procedure connesse all'Accreditamento Iniziale e Periodico, alla Valutazione Periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle attività formative e al potenziamento delle attività di autovalutazione e di Assicurazione della Qualità della formazione.
2. Il Gruppo di Gestione AQ, nominato annualmente dal Consiglio, è costituito da: il Coordinatore del Consiglio, il Manager Didattico, un Rappresentante degli Studenti e due o più docenti del Consiglio.

ALLEGATO A: QUADRO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

A 1. Curriculum

ATTIVITÀ	CFU	SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
ATTIVITÀ DI BASE		
Fisica e chimica	18	CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/01 Fisica sperimentale
Matematica, informatica e statistica	33	ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/03 Geometria MAT/05 Analisi matematica
51		
ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI		
Ingegneria energetica	24	ING-IND/08 Macchine a fluido ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente ING-IND/10 Fisica tecnica industriale
Ingegneria meccanica	39	ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria industriale
Ingegneria della sicurezza e protezione industriale	18	ING-IND/14 Progettazione meccanica e costruzione di macchine ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione
81		
ATTIVITÀ AFFINI ED INTEGRATIVE		
A11	6	ING-IND/13 Meccanica applicata alle macchine
A12	9	ING-IND/33 - Sistemi elettrici per l'energia
A13	6	ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali
A14	6	ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale
27		
ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE	12	A scelta dello studente
	3	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera
	3	Per la prova finale
	3	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro
21		
TOTALE CREDITI		180

A.2 Manifesto degli Studi Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica A.A. 2016/17 - Classe L-9

ANNO	SEMESTRE	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	ANALISI MATEMATICA I (MODULO 1)	6	MAT/05	B1
		CHIMICA	6	CHIM/07	B2
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	B1
		ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
	II	ANALISI MATEMATICA I (MODULO 2)	6	MAT/05	B1
		FISICA	12	FIS/01	B2
		ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	AI
I-II	INGLESE	3		A	
II	I	ANALISI MATEMATICA II	9	MAT/05	B1
		COMPORTAMENTO MECCANICO DEI MATERIALI	9	ING-IND/14	C2
		FONDAMENTI DI MECCANICA	6	ING-IND/13	AI
		DISEGNO DI MACCH. /CAD (PARTE I)	6	ING-IND/15	C2
	II	FONDAMENTI DI FLUIDODINAMICA	6	ING-IND/09	C1
		FISICA TECNICA	9	ING-IND/10	C1
		DISEGNO DI MACCH. /CAD (PARTE II)	6	ING-IND/15	C2
		MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE	9	ING-IND/13	C2
III	I	TECNOLOGIA MECCANICA E DEI MATERIALI	9	ING-IND/16	C3
		SISTEMI ELETTRICI	9	ING-IND/33	AI
		MACCHINE A FLUIDO	9	ING-IND/08	C1
	II	TECNICHE E STRUMENTI PER LA SPERIMENTAZIONE	9	ING-IND/14	C3
		ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE	9	ING-IND/14	C2
		OPZIONE TRA: <i>MODELLISTICA PER PROBLEMI DIFFERENZIALI</i> <i>LABORATORIO CAM</i>	3	MAT/05 ING-IND/16	A A
	I-II	A SCELTA	12		S
	II	PROVA FINALE	3		PF

LEGENDA TAF

B1= Attività formative di base (Ambito Matematica, Informatica e Statistica)

B2= Attività formative di base (Ambito Fisica e Chimica)

C1= Attività formative di caratterizzanti (Ambito Ingegneria Energetica)

C2= Attività formative di caratterizzanti (Ambito Ingegneria Meccanica)

C3= Attività formative di caratterizzanti (Ambito Ingegneria della Sicurezza)

AI= Attività affini o Integrative

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova Finale)

L= Altre attività formative (Lingua straniera)

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative – Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro)

ALLEGATO B: SCHEDE INSEGNAMENTI E PROPEDEUTICITÀ

Le schede degli insegnamenti e le propedeuticità sono disponibili al seguente link:
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dimeg/didattica/cds/lim/

ALLEGATO C: TABELLE DI CONVERSIONE**C1. Tabella di conversione per la convalida delle attività formative dal DM 509 Percorso Formativo al DM 270**

ORDINAMENTO DM 270	CFU	ORDINAMENTO DM 509	CFU
Algebra Lineare e Geometria	6	Algebra Lineare e Geometria + COLLOQUIO	5
Analisi Matematica 1	12	Calcolo 1 +	4
		Calcolo 2 + INTEGRAZIONE	4
Analisi Matematica 2	9	Calcolo 3 +	4
		Matematica Applicata + INTEGRAZIONE	3
Chimica	6	Chimica + COLLOQUIO	5
Fisica	12	Fisica 1 +	6
		Fisica 2 + COLLOQUIO	5
Fondamenti di Informatica	6	Introduzione all'Informatica	2
		Fondamenti di Informatica	4
Disegno di Macchine/Cad	12	Metodi di Rappresentazione Tecnica +	5
		Disegno di Macchine+	5
		Disegno assistito dal calcolatore	5
Scienza dei Materiali	6	Chimica applicata + COLLOQUIO	4
Sistemi Elettrici	9	Elettrotecnica +	4
		Macchine Elettriche + COLLOQUIO	3
Fondamenti di Meccanica	6	Fondamenti di Meccanica Teorica ed Applicata + COLLOQUIO	5
Fisica Tecnica	9	Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica +	6
		Trasmissione del Calore	4
Fondamenti di Fluidodinamica	6	Meccanica dei Fluidi + COLLOQUIO	4
Macchine a Fluido	9	Macchine +	6
		Sistemi Energetici	4
Comportamento Meccanico dei Materiali	9	Comportamento Meccanico dei Materiali +	5
		Scienza delle Costruzioni	6
Meccanica Applicata alle Macchine	9	Meccanica Applicata alle Macchine + INTEGRAZIONE	5
Tecnologia Meccanica e dei Materiali	9	Tecnologia Generale dei Materiali +	3
		Tecnologia Meccanica	5
Elementi Costruttivi delle Macchine	9	Elementi Costruttivi delle Macchine + INTEGRAZIONE	6
Tecniche e Strumenti per la Sperimentazione	9	Teoria e Pratiche delle Misure +	5
		Misure e Strumentazione Industriale	4
Economia e Organizzazione aziendale	6	Economia e organizzazione aziendale	4
Modellistica per problemi Differenziali	3	Statistica e calcolo delle probabilità	3

Alla certificazione PET (o equivalente) vengono attribuiti 3 CFU anche se acquisita nel precedente ordinamento didattico.

C2. Tabella di conversione per la convalida delle attività formative dal DM 509 Percorsi professionalizzanti al DM 270

ORDINAMENTO DM 270	CFU	ORDINAMENTO DM 509	CFU
Algebra Lineare e Geometria	6	Algebra Lineare e Geometria + COLLOQUIO	5
Analisi Matematica 1	12	Calcolo 1 +	4
		Calcolo 2 +INTEGRAZIONE	4
Chimica	6	Chimica + COLLOQUIO	5
Fisica	12	Fisica 1 +	6
		Fisica 2 + COLLOQUIO	5
Fondamenti di Informatica	6	Introduzione all'Informatica	2
		Fondamenti di Informatica	4
Disegno di Macchine/Cad	12	Metodi di Rappresentazione Tecnica +	5
		Disegno di Macchine+	5
		Disegno assistito dal calcolatore	5
Scienza dei Materiali	6	Chimica applicata + COLLOQUIO	4
Sistemi Elettrici	9	Elettrotecnica +	4
		Macchine Elettriche + COLLOQUIO	3
Fisica Tecnica	9	Fondamenti e Applicazioni di Termodinamica +	6
		Trasmissione del Calore	4
Tecnologia Meccanica e dei Materiali	9	Tecnologia Generale dei Materiali +	3
		Tecnologia Meccanica	5
Meccanica Applicata alle Macchine	9	Meccanica Applicata alle Macchine + INTEGRAZIONE	5
Economia e Organizzazione aziendale	6	Economia e organizzazione aziendale	4
Tecniche e Strumenti per la Sperimentazione	6	Teoria e Pratiche delle Misure +	5
		Misure e Strumentazione Industriale	4
Analisi Matematica 2	9	Calcolo 3 +	4
		Matematica Applicata + INTEGRAZIONE	3
Comportamento Meccanico dei Materiali	9	Comportamento Meccanico dei Materiali + INTEGRAZIONE	5
Laboratorio CAM + Attività Formativa a Scelta	3	Tecnologia Meccanica II	6
	3		
Macchine e Sistemi Energetici Attività Formativa a Scelta	9	Meccanica dei Fluidi +	4
	5	Macchine +	6
		Sistemi Energetici	4
Tecnica delle Costruzioni Meccaniche	9	Comportamento Meccanico dei Materiali +	5
		Elementi Costruttivi delle Macchine	6
Impianti Termotecnici	9	Impianti Termotecnici +	3
		Fondamenti di Acustica ed Illuminotecnica + COLLOQUIO	4
Fondamenti di Meccanica	6	Fondamenti di Meccanica Teorica ed Applicata + COLLOQUIO	5
Fondamenti di Fluidodinamica	6	Meccanica dei Fluidi + COLLOQUIO	4
Macchine a Fluido	9	Macchine +	6
		Sistemi Energetici	4
Elementi Costruttivi delle Macchine	9	Elementi Costruttivi delle Macchine + INTEGRAZIONE	6

Alla certificazione PET (o equivalente) vengono attribuiti 3 CFU anche se acquisita nel precedente ordinamento didattico.

C3. Tabella di conversione per la convalida delle attività formative dal Vecchio Ordinamento al DM 270

ORDINAMENTO DM 270	CFU	LAUREA (V.O.)	DIPLOMA
Analisi Matematica I	12	Analisi Matematica I	Analisi Matematica I Analisi Matematica II
Algebra Lineare e Geometria	6	Geometria	Geometria e Algebra
Chimica	6	Chimica	Chimica
Fondamenti di Informatica	6	Fondamenti di Informatica	Fondamenti di Informatica
Fisica	12	Fisica Generale 1 Fisica Generale 2	Fisica Generale 1 Fisica Generale 2
Disegno di Macchine/CAD	12	Disegno di Macchine	Metodi di Comunicazione Tecnica Disegno di Macchine
Scienza dei Materiali	6	Tecnologia di Chimica Applicata	Scienza e Tecnologia dei Materiali
Analisi Matematica II	9	Analisi Matematica II	Metodi Matematici e Statistici + INTEGRAZIONE
Sistemi Elettrici	9	Elettrotecnica	Elettrotecnica Macchine Elettriche
Fondamenti di Meccanica	6	Meccanica Razionale	
Fisica Tecnica	9	Fisica Tecnica	Fisica Tecnica + INTEGRAZIONE
Tecnologia Meccanica e dei Materiali	9	Tecnologia Meccanica I	Tecnologia Generale dei Materiali + Tecnologia Meccanica
Fondamenti di Fluidodinamica	6	Meccanica dei Fluidi	Meccanica dei Fluidi
Comportamento Meccanico dei Materiali	9	Scienza delle Costruzioni	Comportamento Meccanico dei Materiali + COLLOQUIO
Meccanica Applicata alle Macchine	9	Meccanica Applicata alle Macchine	Meccanica Applicata alle Macchine + COLLOQUIO
Macchine a Fluido	9	Macchine	Macchine + COLLOQUIO
Elementi Costruttivi delle Macchine	9	Costruzione di Macchine	Elementi Costruttivi delle Macchine + COLLOQUIO
Tecniche e Strumenti per la Sperimentazione	9	Misure e Strumentazione Industriale	Teoria e Pratica delle Misure + Strumentazione Industriale
Economia e Organizzazione aziendale	6	Economia e organizzazione aziendale	Economia e organizzazione aziendale

ALLEGATO D: MANIFESTO DEGLI STUDI PER GLI STUDENTI IMPEGNATI NON A TEMPO PIENO

ANNO	SEM.	INSEGNAMENTO	CFU	SSD	TAF
I	I	ANALISI MATEMATICA I (MODULO 1 - SEMESTRALE)	6	MAT/05	B1
		INGLESE	3		A
		ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA	6	MAT/03	B1
	II	ANALISI MATEMATICA I (MODULO 2 - SEMESTRALE)	6	MAT/05	B1
		ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	6	ING-IND/35	A1
II	I	CHIMICA	6	CHIM/07	B2
		FONDAMENTI DI INFORMATICA	6	ING-INF/05	
	II	FISICA	12	FIS/01	B2
		SCIENZA DEI MATERIALI	6	ING-IND/22	AI
III	I	ANALISI MATEMATICA II	9	MAT/05	B1
		FONDAMENTI DI MECCANICA	6	ING-IND/13	AI
	II	FONDAMENTI DI FLUIDODINAMICA	6	ING-IND/08	C1
		FISICA TECNICA	9	ING-IND/10	C1
IV	I	COMPORAMENTO MECCANICO DEI MATERIALI	9	ING-IND/14	C2
		DISEGNO DI MACCH. /CAD MODULO 1	6	ING-IND/14	C1
	II	DISEGNO DI MACCH. /CAD MODULO 2	6	ING-IND/14	C1
		MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE	9	ING-IND/13	C2
V	I	MACCHINE A FLUIDO	9	ING-IND/08	C1
		SISTEMI ELETTRICI	9	ING-IND/33	AI
	II	OPZIONE TRA: MODELLISTICA PER PROBLEMI DIFFERENZIALI LABORATORIO CAM	3	MAT/05 ING-IND/16	A
		ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLE MACCHINE	9	ING-IND/14	C2
VI	I	TECNOLOGIA MECCANICA E DEI MATERIALI	9	ING-IND/16	C3
	II	TECNICHE E STRUMENTI PER LA SPERIMENTAZIONE	9	ING-IND/14	C2
	I-II	A SCELTA	12		S
	I-II	PROVA FINALE	3		PF

LEGENDA TAF

B1= Attività formative di base (Ambito Matematica, informatica e statistica)

B2= Attività formative di base (Ambito Fisica e chimica)

C1= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. Energetica)

C2= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. Meccanica)

C3= Attività formative caratterizzanti (Ambito Ing. della sicurezza)

AI= Attività affini o integrative

S= Altre attività formative (A scelta dello studente)

PF= Altre attività formative (Prova finale)

L= Altre attività formative (Lingua straniera)

A= Altre attività formative (Ulteriori attività formative - Abilità informatiche e telematiche o utili per l'inserimento nel mondo del lavoro)